



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 4 del 11 marzo 2021

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura (p.2)**
- ❖ **Requisiti per la deducibilità delle quote tfm (p.2)**
- ❖ **Individuate le modalità di comunicazione dei dati relativi ai contratti assicurativi (p.2)**
- ❖ **Compensi ai forfettari e indicazione nella CU (p.2)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Principali novità in materia fiscale e agevolativa – legge di bilancio 2021 (p.3)**

APPROFONDIMENTI

- ❖ **La certificazione unica 2021 (p.14)**
- ❖ **La disciplina di esportatore abituale (p.15)**
- ❖ **Il plafond viene modificato anche dalla nota di accredito emessa nell'anno successivo (p.16)**

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 1 marzo 2021 al 15 marzo 2021 (p.18)**

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

2

Proroga dei termini di invio della comunicazione

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 22 febbraio, protocollo n. 51374, ha proceduto a prorogare al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento dell'8 agosto 2020 (cessione del credito o sconto in fattura), relative alle spese agevolabili sostenute nell'anno 2020.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 22/2/2021, prot.n.51374)

REQUISITI PER LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE TFM

Le quote accantonate per il Tfm, previsto in favore degli amministratori delle società, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio della competenza, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo. In difetto di atto scritto, troverà applicazione il principio di cassa, come disposto dall'articolo 95, comma 5, Tuir, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

(Cassazione – ordinanza n. 3994 – 5 novembre 2020 – 16 febbraio 2021)

INDIVIDUATE LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI ASSICURATIVI

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 19 febbraio, protocollo n. 49882, ha proceduto ad individuare le specifiche tecniche per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi, modificando il precedente provvedimento del 16 dicembre 2014, protocollo n. 160381

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 19/2/2021, prot.n.49882)

COMPENSI AI FORFETTARI E INDICAZIONE NELLA CU

In occasione della 31esima puntata di "Euroconference in diretta", è stato precisato che devono essere riportati nella Certificazione Unica soltanto i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari che, pur essendo assoggettabili a ritenuta, sono stati corrisposti senza la suddetta ritenuta in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 67, L. 190/2014 (regime forfettario). I compensi che, invece, ordinariamente non sarebbero soggetti a ritenuta non devono essere accolti nella Certificazione Unica, pur se il percipiente è un contribuente che ha aderito al regime forfettario.

Aderente a:



per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

3

NEWS E INFORMATIVE

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA – LEGGE DI BILANCIO 2021

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella c.d legge di bilancio 2021.

Articolo	Contenuto
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità	Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano: <ul style="list-style-type: none"> • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti); • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti); • l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; • il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	<p>l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno; • l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); • l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013; • l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici". <p>Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).</p> <p>Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110% È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020. Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.</p>
<p>Proroga del c.d. "bonus facciate"</p>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.</p>
<p>Proroga del c.d. "bonus verde"</p>	<p>È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021; • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
<p>Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime</p>	<p>L'ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.</p> <p>L'ulteriore detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;



	<ul style="list-style-type: none"> • decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro; • deve essere rapportata al periodo di lavoro. <p>Riconoscimento da parte del sostituto d'imposta L'ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificandone le condizioni di spettanza; • ripartendola fra le retribuzioni erogate. <p>Lavoratori senza sostituto d'imposta I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.</p>
Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021	<p>Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei <i>residence</i> e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività <i>ivi</i> esercitate; • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività <i>ivi</i> esercitate.
Riallineamento dei valori dell'avviamento	Viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	<p>La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, <i>ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis</i> del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>
Credito d'imposta per investimenti	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p>



<p>in beni strumentali</p>	<p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 20% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno); • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; • nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p> <p>Perizia asseverata</p> <p>Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>
<p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 4 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; • nel limite massimo di 2 milioni di euro.



	<p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito d'imposta per la formazione 4.0	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi	Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare in compensazione il credito nel modello F24; • cedere il credito.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso: <ul style="list-style-type: none"> • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV); • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
Credito d'imposta per cuochi professionisti	Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari	Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del <i>made in Italy</i> viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Legge Sabatini	Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.



<p>Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti</p>	<p>La legge di bilancio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi; • modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente: <ul style="list-style-type: none"> – l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. "ecotassa"); – conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; – introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.
<p>Bonus idrico</p>	<p>Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un <i>bonus</i> idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p>
<p>Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi</p>	<p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.</p> <p>Banca dati delle locazioni</p> <p>Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-<i>quater</i> co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p> <p>La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.</p> <p>L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.</p>
<p>Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021</p>	<p>Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio; • fino al 30.4.2021. <p>Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).</p> <p>Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.</p>
<p>Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione</p>	<p>È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate); • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore. <p>Modalità attuative</p>

Aderente a:



	<p>Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale	<p>Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.</p> <p>Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.</p>
Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19	<p>È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. operazioni ad aliquota "zero") per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022; • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto	<p>Viene specificato che la nozione di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.</p> <p>Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.</p> <p>La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.</p>
Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"	<p>È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").</p> <p>A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche; • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.



<p>Utilizzo dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA</p>	<p>Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell'Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il Sdl e nell'esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.</p> <p>Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.</p>
<p>Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi</p>	<p>Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.</p> <p>Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi</p> <p>Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.</p> <p>Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi</p> <p>Viene differita di 6 mesi, dall'1.1.2021 all'1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).</p> <p>Nuovo regime sanzionatorio</p> <p>Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmisione dei corrispettivi.</p> <p>In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.</p> <p>In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.</p> <p>La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmisione, non può essere inferiore a 500,00 euro.</p> <p>Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmisione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.</p>
<p>Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso <i>plafond</i> IVA</p>	<p>Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso <i>plafond</i> IVA.</p> <p>Analisi di rischio e controlli sostanziali</p> <p>L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo <i>status</i> di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.</p> <p>Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento</p> <p>Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Inibizione all'emissione di fatture elettroniche</p> <p>In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.</p>
<p>"Canone unico" - Soggetti passivi</p>	<p>Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che sostituisce:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); • il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); • l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA); • il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); • il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. <p>I soggetti obbligati al pagamento del "canone unico" sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione; • i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.
<p>Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale</p>	<p>L'art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall'art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall'1.1.2021, stabilisce che:</p> <p>per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo ("<i>in primis</i>" 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-<i>bis</i> co. 4, 5 e 6 e 2482-<i>ter</i> c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-<i>duodecies</i> c.c. (co. 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, <i>ex</i> artt. 2446 co. 2 e 2482-<i>bis</i> co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2); • nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-<i>ter</i> c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-<i>ter</i> c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-<i>duodecies</i> c.c. (co. 3); • le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4). <p>Per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31.12.2020" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.</p> <p>Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-<i>bis</i> c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-<i>ter</i> c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.</p>



Di seguito si riportano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2021.

Articolo	Contenuto
<p>Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti</p>	<p>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS; • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. <p>Requisiti I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro; • subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019. <p>Condizioni Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione. L'agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.</p> <p>Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.</p>
<p>Incentivo per l'occupazione giovanile stabile</p>	<p>L'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età. L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuali per giustificato motivo oggettivo; • collettivi. <p>Durata La durata massima dell'esonero è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 mesi; • 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. <p>Esclusioni L'esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.</p>



<p>Incentivo per l'assunzione di donne</p>	<p>In via sperimentale, per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 co. 9 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92.</p> <p>Incremento occupazionale netto</p> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese; • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. <p>Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero delle ore pattuite; • il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. <p>L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p>
<p>Decontribuzione Sud</p>	<p>L'esonero contributivo previsto dall'art. 27 co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. "Decontribuzione Sud") viene prorogato fino al 2029.</p> <p>In particolare l'agevolazione si applica nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025; • 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; • 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. <p>Soggetti esclusi</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti pubblici economici; • istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; • enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; • aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000 n. 267; • consorzi di bonifica; • consorzi industriali; • enti morali e ecclesiastici.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

14

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 15 gennaio 2021**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2021, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2020, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2021, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Nel modello sono stati previsti dei nuovi campi nei quali far confluire i dati relativi al:

- trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente,
- il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il *lockdown* di marzo 2020 e
- la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per permettere ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, la fruizione del *bonus* Irpef.

Termini

La CU 2021 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Nel 2021 debutta il nuovo termine del **16 marzo 2021**, sia per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

Scade il **2 novembre 2021** (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- certificazione Unica 2021, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

LA DISCIPLINA DI ESPORTATORE ABITUALE

L'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 disciplina il regime di non imponibilità Iva a favore delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **esportatori abituali**. Al fine di poter applicare suddetto regime, è necessario che gli esportatori abituali predispongano e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate la c.d. **dichiarazione d'intento**, che ne attesti il possesso dei requisiti di legge.

L'articolo 12-septies D.L. 34/2019 definisce le incombenze a carico del fornitore. Il cedente è infatti obbligato a verificare, tramite un riscontro telematico nel cassetto fiscale, che il cessionario che si dichiara esportatore abituale abbia effettivamente inviato la dichiarazione d'intento all'Agenzia ed **indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione del documento**. Si rammenta che non è più onere dell'esportatore abituale trasmettere al cedente né la suddetta dichiarazione né la ricevuta di ricezione dell'Agenzia delle Entrate.

È necessario, a questo punto, stabilire quando sia riscontrabile una **responsabilità** del fornitore nel caso in cui il cliente non risulti in possesso dei requisiti idonei a qualificarlo quale "esportatore abituale" e, dunque, **non sussista il beneficio della non imponibilità** per le operazioni di cessione di beni e/o prestazione di servizi intercorse tra essi.

L'articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997 stabilisce che "Qualora la dichiarazione [d'intento] sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa".

Pertanto, tale norma esime il cedente dall'obbligo di effettuare un'attività di controllo in merito alla **veridicità della suddetta dichiarazione**, atteso che dell'eventuale mancanza a monte dei presupposti per il rilascio della stessa risponde in modo esclusivo il cessionario/committente dell'operazione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha osservato come "anche la lotta contro la frode, l'evasione fiscale ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla **direttiva Iva**" (Corte di Giustizia, 8 maggio 2019, causa C-712/17 e Corte di Giustizia, 31 gennaio 2013, causa C-624/11).

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



La Corte di Cassazione ha sostenuto l'orientamento secondo il quale, qualora la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale risulti **"ideologicamente falsa"** occorre che il fornitore dimostri di essere **estraneo all'intento fraudolento** della propria controparte, ossia **"di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere"** (Cass. n. 7389/2012, Cass. n. 19896/2016 e Cass. 14937/2018).

In base a tali pronunce, risulta dunque che, qualora il fornitore assolva al consueto onere di diligenza e sia in grado di dimostrare di aver agito in **buona fede**, adempiendo ai sopraccitati obblighi che la legge prevede per i cedenti/prestatori che intrattengono operazioni con esportatori abituali, **non debba essere ritenuto corresponsabile dell'attività frodatrice**.

Si osserva inoltre che le sopraccitate sentenze dei giudici di legittimità sono perfettamente aderenti alla **giurisprudenza comunitaria**, la quale riconosce un principio generale di buona fede del cedente, in quanto quest'ultimo è **esonero da responsabilità "nella misura in cui ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria non lo conducesse a partecipare ad una frode"** (Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, causa C-271-06).

In conclusione, in base al tenore letterale della normativa unitamente ai principi di diritti enunciati dalla giurisprudenza, si ravvisa che il fornitore dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento da parte dell'acquirente all'Agenzia, **non sia tenuto ad eseguire alcuna verifica ulteriore**, in quanto egli è nella condizione di considerare **legittimamente** il proprio cliente quale esportatore abituale, a nulla rilevando se, a seguito dei controlli dell'Amministrazione Finanziaria, risulti che la propria controparte non era in possesso dei requisiti richiesti *ex lege*.

IL PLAFOND VIENE MODIFICIATO ANCHE DALLA NOTA DI ACCREDITO EMESSA NELL'ANNO SUCCESSIVO

Per l'esportatore abituale, il limite di acquisti che possono essere effettuati senza applicazione dell'Iva è **pari all'ammontare delle operazioni che rilevano ai fini dello status di esportatore abituale** (ossia cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) **registrate** nell'anno solare precedente.

Si analizza di seguito la disciplina generale del *plafond*, soffermandosi in particolar modo sui principali documenti di prassi atti ad illustrare come le note di variazione incidono sul *plafond* spendibile.

La normativa

L'istituto del *plafond* consente agli esportatori abituali di effettuare acquisiti nel limite del *plafond* disponibile senza pagare l'Iva al fornitore (o in dogana), mediante invio telematico all'Agenzia della cosiddetta dichiarazione d'intento. La dichiarazione d'intento rappresenta il titolo giuridico che autorizza il fornitore a emettere fattura senza addebito dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR IVA.

La verifica del *plafond* disponibile deve essere condotta tramite la compilazione del quadro VC del modello di dichiarazione Iva, dedicato proprio a tale scopo, nel quale sono indicati i dati richiesti dall'articolo 10 DPR 435/2001.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/72 diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF15 che, al contrario, fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto.

La questione della determinazione del plafond presenta un aspetto delicato, in tema di valutazione dell'importo effettivamente disponibile nel caso in cui vengano emesse note di variazione per stornare operazioni che in precedenza hanno conferito il diritto a fruire di acquisti secondo il regime della non imponibilità.

Ai sensi dell'articolo 26, DPR 633/72, le note di variazioni in aumento sono sempre rilevanti fiscalmente, con evidente riflessi anche in materia di plafond spendibile, laddove riferite a operazioni in esportazione o assimilate.

Secondo la stessa logica, le variazioni in diminuzione, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, anche se non operate ai fini Iva, riducono del corrispondente ammontare la quantità di plafond disponibile.

A tal proposito, si riporta la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/1994: *"Le variazioni in diminuzione, anche se non operate, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond"*.

Pertanto, il venire meno in tutto o in parte di un'operazione rilevante ai fini della formazione del plafond ha effetti sulla quantificazione dello stesso anche laddove, per scelta o per obbligo, la nota di credito non venga emessa con rilevanza fiscale Iva.

Analizzato questo aspetto, si pone il problema di valutare la competenza di tale riduzione. Su questo punto viene in aiuto quanto statuito dall'Agenzia delle dogane con la circolare n.8/D/2003.

In relazione alle note di debito, l'Agenzia ha chiarito che:

- se emesse nel corso dell'anno vanno direttamente in aumento del plafond disponibile;
- se emesse l'anno successivo non devono aumentare il plafond disponibile dell'anno di emissione, ma al contrario producono effetti sul precedente, ossia nell'anno nel quale si è originata l'operazione principale;
- se emesse in anni ancora successivi, non impattano in alcun modo sul plafond, dato che il plafond relativo all'anno in cui si è originata l'operazione principale risulta ormai completamente utilizzato.

Per quanto concerne le note di credito, le stesse, sia nel caso in cui siano state emesse, sia nel caso in cui non siano state emesse, devono rilevare nella riduzione del plafond disponibile:

- se la nota di variazione in diminuzione riguarda operazioni fatturate nello stesso anno nel quale viene emessa, essa riduce il plafond disponibile con riferimento allo stesso anno;
- se invece la riduzione dell'operazione avviene nel periodo successivo, essa deve comunque essere rapportata all'ammontare del plafond originato nell'esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l'operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
- quando la nota di variazione in diminuzione viene emessa in esercizi ancora successivi la riduzione del plafond avviene comunque per competenza; potrebbe in questo caso verificarsi una ipotesi di splafonamento laddove il cessionario abbia già utilizzato per l'intero l'ammontare del plafond originariamente determinato.



Pertanto, ai fini della determinazione del plafond disponibile, occorre tenere conto delle successive variazioni intervenute mediante l'emissione di note di debito o di credito, anche oltre l'anno di emissione della fattura, in relazione a operazioni che avevano in precedenza concorso alla formazione dell'ammontare del plafond disponibile.

Vale la pena segnalare che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25485/2019 ha assunto un orientamento divergente rispetto all'Amministrazione finanziaria. In tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che l'ammontare del plafond utilizzabile dagli esportatori, per effettuare acquisti con dichiarazione d'intento, conseguito nell'anno nel corso del quale sono state registrate le fatture delle operazioni principali non imponibili, non subisce modifiche se, in anni successivi, sono emesse o registrate note di variazione. Ad oggi tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non ha ancora recepito tale orientamento giurisprudenziale in alcun documento ufficiale.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 MARZO AL 15 MARZO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 1 marzo al 15 marzo 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
1 marzo	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p>Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)</p>



	<p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2020 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2021 qualora contenga la LIPE in commento.</p> <p>Invio spese veterinarie per dichiarazione precompilata Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 / Redditi 2021 PF da parte dei veterinari.</p> <p>Rottamazione ter / Saldo e stralcio Scade oggi il termine (salvo proroghe) del versamento delle rate dovute nel 2020 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter), al cosiddetto Saldo e Stralcio e alla definizione a favore delle persone fisiche in situazione di difficoltà economica.</p> <p>Imu – versamento saldo 2020 Scade oggi il termine per il versamento del conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle nuove delibere o regolamenti comunali pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2021.</p>
10 marzo	<p>Libri contabili Scade oggi il termine per la stampa o per la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all'esercizio 2019.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01